



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

DECRETO EX ART. 14 QUINQUIES L 3/2012

Il Giudice Designato, dott. Carmelo Barbieri,

Vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14ter ss L. n. 3/2012 depositata in data 17 febbraio 2020 da
rappresentato e difeso con l'ausilio del

Gestore della crisi nominato dall'OCC prescelto dal debitore,

Rilevato che il monte debitorio di euro 174.171,59, oltre le spese relative alla presente procedura concorsuale, ricostruito nella relazione particolareggiata del Gestore della crisi, è così composto:

Creditori	Chirografo (€)	Privilegiato (€)	Grado	Note
	646,32	156.700,00		
	4.809,51			
	376,00			
	3.441,78			
	8.197,98			
TOTALE	17.471,59	156.700,00		
TOTALE COMPLESSIVO		174.171,59		

Considerato che a fronte del predetto passivo, la parte ricorrente prevede un attivo ricavabile pari ad euro 20.800, composto per euro 6.400 da finanza esterna messa a disposizione dei creditori e, per il residuo, dalla porzione del credito da lavoro incassato dal debitore in corso di procedura, eccedente i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b) l. n. 3 del 2012;

Considerato che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dall'OCC;

Considerato che parte debitrice risulta in stato di sovraindebitamento, che dalla relazione dell'OCC si evince la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14ter co. 3 lett. a, b, c, d, e, e non risulta il compimento di atti di frode;

Considerato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b;

Considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità del programma di liquidazione, con ragionamento contrassegnato da logicità, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

Considerato che l'attivo risulta determinato secondo quanto indicato nella citata relazione particolareggiata e, in ogni caso, va ricostruito secondo il canone di universalità che governa la procedura liquidatoria;

Rilevato che i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b), relativi a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, devono essere fissati in euro 1.100,00, per tredici mensilità, importo calcolato tenendo conto delle indicazioni contenute nel ricorso introduttivo, del numero di componenti il nucleo familiare (il ricorrente, il coniuge e tre figli minori), delle spese di locazione dovute, degli importi percepiti a titolo di assegno familiare, e facendo applicazione della disposizione di cui all'art. 14-quaterdecies, comma 2, l. n. 3 del 2012 nonché del disposto dell'art. 3-bis dell'art. 9 della predetta legge; il tutto senza ulteriore operatività della cessione del quinto dello stipendio in ragione della natura liquidatoria della presente procedura concorsuale e della necessità di garantire il regolare concorso tra i creditori improntato al rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione; il saldo del conto corrente ove non eccedente l'importo di euro 1500,00 rimane escluso dalla liquidazione perché funzionale al mantenimento del debitore e della sua famiglia; quanto presente o sopravvenuto nel patrimonio del debitore in eccedenza rispetto i limiti fissati è attratto alla liquidazione;

Rilevato che le argomentazioni svolte dal Gestore della crisi in punto di rispetto del limite di finanziabilità ex art. 38 t.u.b. potranno eventualmente rilevare in sede di predisposizione dello stato passivo, fermo rimanendo che il mutuo pur qualificato come fondiario, ove non in regola con le citate disposizioni del t.u.b. per intervenuto superamento dei limiti di finanziabilità, altro non è che un ordinario mutuo ipotecario: con la conseguenza che il superamento del limite di finanziabilità non comporta, in quanto ad esso estrinseco, la nullità del sinallagma né la verifica della possibilità di dar luogo alla conversione in altro tipo di contratto, ma semplicemente, ove venga in gioco, la disapplicazione della speciale disciplina del mutuo fondiario, con conservazione del contratto di mutuo ipotecario originario e della garanzia ipotecaria;

Ritenuto che, nell'ambito della procedura liquidatoria, alla violazione delle regole del merito creditizio il legislatore non ha fatto discendere alcuna conseguenza o ricaduta, fatta eccezione per la sanzione prevista, a carico del creditore de quo, ex art. 12 comma 3-ter, costituita da forti preclusioni alla proposizione di opposizione o reclamo alla omologa dell'accordo di composizione della crisi;

Ritenuta indispensabile, ai sensi dell'art. 13 co.1 L. 3/2012, la nomina di un liquidatore giudiziale;

P.Q.M.

a) dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012;

b) nomina Liquidatore

c) dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies co. 5 L. n. 3 del 2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012;

d) fissa, allo stato, i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b) in euro 1.100,00;

dispone che il liquidatore:

1) proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14 novies L. 3/2012;

2) proceda ad accendere un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice designato, ove dovrà confluire, entro giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento l'importo derivante da apporti esterni di euro 6400,00, e, tempo per tempo, l'importo corrispondente alla retribuzione percepita dal debitore, detratto l'ammontare fissato ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, lettera b);

3) proceda, entro sessanta giorni dalla formazione del progetto di stato passivo definitivo, a predisporre un primo progetto parziale di riparto delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo medesimo, da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni; in assenza di contestazioni, il liquidatore procederà a comunicare il progetto di riparto al giudice designato perché ne autorizzi l'esecuzione;

4) proceda, successivamente al provvedimento autorizzativo di cui al capo 3), alla distribuzione, secondo il medesimo ordine di prelazione e con cadenza trimestrale, delle ulteriori somme comprese nella liquidazione e successivamente ricavate in favore dei creditori, dandone comunicazione al giudice designato;

e) dispone che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it;

f) dà atto che la procedura di liquidazione rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies della legge n. 3 del 2012, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato, con le prassi d'uso.

Milano, 20 maggio 2021

Il Giudice Designato
Dott. Carmelo Barbieri